



UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO PREPOSTO AL BENESSERE DEGLI ANIMALI
(Emanato con D.R. n. 580 25/03/2024 pubblicato all'Albo on line di Ateneo in data 25/03/2024)

In vigore dal 9/04/2024

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i compiti, la composizione e le modalità di funzionamento dell'Organismo preposto al Benessere degli Animali (in prosieguo "OPBA") dell'Università di Siena (in prosieguo "UNISI") in osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 26/2014 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 26/2014 UNISI si configura come Stabilimento Utilizzatore e di Allevamento operante in più sedi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a. per "*Procedura*": qualsiasi uso di un animale a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, o a fini educativi, che possa causare all'animale un livello di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie;

b. per "*Stabilimento*": qualsiasi impianto, edificio, gruppo di edifici o altri locali in cui sono allevati, sono tenuti o sono utilizzati animali per le finalità di cui al presente regolamento;

c. per "*Organismo Preposto al Benessere degli Animali*": l'organismo di consulenza di UNISI, con funzione di promozione e controllo della piena osservanza delle norme vigenti in materia di procedure su animali;

d. per "*Responsabile del benessere animale*": la persona responsabile del benessere e dell'assistenza agli animali nonché del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti;

e. per "*Medico Veterinario designato*": l'esperta/o in medicina degli animali da laboratorio ed in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica che prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali;

f. per "*Responsabile del progetto di ricerca*": la persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici;

g. per "*Allevatore/Allevatrice*": il soggetto autorizzato ad allevare animali destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti a fini scientifici;

h. per "*Utilizzatore/Utilizzatrice*": il soggetto autorizzato a porre in esercizio uno stabilimento in cui vengono eseguite le procedure;

i. per "*Progetto*": un programma di lavoro con un preciso obiettivo scientifico che prevede il ricorso ad una o più procedure;



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

- l. per *“Membro scientifico”*, ricercatore/ricercatrice o scienziata/o tecnica/o e teorica/o nei vari campi di indagine tecnico-scientifica che, appartenendo alla comunità scientifica, comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni;
- m. per Ministra/o e Ministero, rispettivamente la/il Ministra/o e il Ministero della Salute.

Articolo 3 Principi

1. L'utilizzo degli animali a fini scientifici o educativi è consentito unicamente quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi l'impiego di animali vivi.
2. UNISI rispetta le normative vigenti e le migliori pratiche scientifiche applicabili ed atte a garantire il benessere degli animali.
3. UNISI assicura che il numero di animali utilizzati nei progetti di ricerca sia ridotto al minimo indispensabile e utilizza solamente animali che siano stati allevati a scopo di ricerca, presso allevatori/fornitori autorizzati.
4. UNISI applica il principio delle tre R (Refinement, Reduction, Replacement - Perfezionare, Ridurre, Sostituire) e ne promuove la sistematica applicazione.
5. UNISI si impegna ad adottare tutte le misure necessarie, in conformità alle pratiche veterinarie correnti, per garantire che venga ridotto al minimo il disagio, il dolore, la sofferenza e il distress degli animali.

Articolo 4 Procedure sperimentali e di ricerca sugli animali

1. È vietata l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali per le finalità di cui al presente regolamento, senza la preventiva autorizzazione del Ministero o in modo non conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero medesimo.
2. L'OPBA esprime parere motivato sui progetti di ricerca e sulle eventuali successive modifiche, dandone comunicazione al/alla responsabile del progetto.
3. All'interno di UNISI nessuna procedura può essere eseguita o il relativo protocollo inoltrato al Ministero, senza il preventivo parere motivato positivo dell'OPBA, che delibera collegialmente.
4. Ai fini del rilascio del parere di cui al comma 2, l'OPBA valuta:
 - a. la corretta applicazione del D. Lgs. 26/2014 e del presente regolamento;
 - b. la rilevanza tecnico-scientifica del progetto;
 - c. la conformità agli obblighi derivanti dalle normative europee e internazionali o farmacopee per lo sviluppo e la sicurezza dei farmaci e i saggi tossicologici relativi a sostanze chimiche e naturali;
 - d. la possibilità di sostituire una o più procedure con metodi che non implicino l'impiego di animali vivi;
 - e. l'adeguata formazione e la congruità dei ruoli professionali del personale utilizzatore indicato nel progetto;
 - f. il rapporto danno/beneficio.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

Articolo 5

Composizione dell'OPBA

1. L'OPBA è nominato dal/dalla Rettore/Rettrice ed è composto da un numero variabile di membri (fino a un massimo di 15). Fanno parte dell'OPBA (comma 2, art. 25 D. Lgs 26/2014):

- a. Il/la Medico/a Veterinario/a Designato/a (VD);
- b. i/le Responsabili del Benessere Animale degli stabilimenti autorizzati (RBA);
- c. i Membri Scientifici (MS).

2. Il/la Rettore/Rettrice nomina il/la Presidente tra i membri dell'OPBA, i quali individuano nel proprio ambito il/la Vicepresidente.

3. I membri dell'OPBA restano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Qualora un membro cessa dall'incarico per qualsiasi motivo, il/la Rettore/Rettrice provvede a nominare il/la sostituto/a per la durata residua dell'incarico.

4. La composizione dell'OPBA e le relative modifiche sono comunicate al Ministero e alla ASL locale.

5. L'OPBA, per le funzioni di segreteria, si avvale di un'unità di personale tecnico-amministrativo, individuata dal/dalla Direttore/Direttrice Generale, che cura la convocazione, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organismo, svolge le funzioni di segretario verbalizzante, redige i verbali e cura la conservazione degli atti conseguenti alle delibere assunte, con le modalità stabilite dall'Amministrazione UNISI.

6. I/le componenti dell'OPBA assolvono il loro mandato in regime di riservatezza.

7. Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti dell'OPBA rispondono direttamente al/alla Rettore/Rettrice.

8. I membri esterni riceveranno un account UNISI corredato di indirizzo di posta elettronica e accesso alla firma digitale.

9. Ai membri esterni spetta, in occasione delle riunioni dell'OPBA, il trattamento di missione a norma del regolamento interno dell'Università vigente in materia, a valere ed entro i limiti delle risorse disponibili di cui al successivo art. 7, comma 10, del presente regolamento.

Articolo 6

Compiti dell'OPBA

1. L'OPBA svolge almeno i seguenti compiti:

- a. consiglia il personale che si occupa degli animali su questioni relative al benessere degli animali in relazione alla loro acquisizione, sistemazione, cura e impiego;
- b. consiglia il personale sull'applicazione del principio della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento, lo tiene informato sugli sviluppi tecnici e scientifici e promuove l'aggiornamento professionale del personale addetto all'utilizzo degli animali;
- c. definisce e rivede i processi operativi interni di monitoraggio, di comunicazione e di verifica legati al benessere degli animali alloggiati o utilizzati negli stabilimenti;
- d. informa i vari gruppi afferenti allo stabilimento utilizzatore interessati sulle modalità e i termini per la presentazione dei progetti;
- e. rilascia il parere motivato di cui all'art. 4, comma 2, del presente regolamento;
- f. inoltra le domande di autorizzazione dei progetti di ricerca al Ministero, dandone comunicazione al responsabile del progetto;
- g. segue lo sviluppo e l'esito dei progetti di ricerca tenendo conto degli effetti sugli animali utilizzati nonché individuando e fornendo consulenza su elementi che contribuiscono ulteriormente ai principi



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

della sostituzione, della riduzione e del perfezionamento;

h. informa le strutture interessate alle procedure, sulle modalità e i termini per la presentazione dei progetti, predisponendo uno schema-tipo e fornendo la relativa documentazione;

i. fornisce consulenza in merito ai programmi di reinserimento, ivi compresa l'adeguata socializzazione degli animali che devono essere reinseriti;

l. effettua, mediante controlli interni e ispezioni con periodicità almeno annuale, un'azione sistematica di sorveglianza sull'utilizzazione, sull'allevamento e sulle condizioni degli animali e dei relativi stabulari, in modo da accertare e garantire che nell'UNISI gli animali da laboratorio siano mantenuti nel pieno rispetto della normativa vigente;

m. riceve eventuali segnalazioni di situazioni o comportamenti pregiudizievoli per lo stato di benessere degli animali, o comunque lesive della tutela ad essi dovuta e, se del caso, propone, con la necessaria sollecitudine, l'adozione delle misure appropriate e ne verifica la loro implementazione;

n. cura la redazione, in collaborazione con le Strutture coinvolte, di un rapporto annuale su tutti i progetti presentati e sul relativo stato di avanzamento;

o. cura la redazione delle informazioni pubblicate sul sito web di Ateneo (<https://www.unisi.it/organi-di-ateneo/organismo-benessere-animali>);

p. riporta in apposito registro cartaceo o elettronico messo a disposizione dell'autorità competente, le consulenze fornite e le relative decisioni e provvede alla loro conservazione per un periodo di almeno sei anni.

q. fornisce consulenze ad altri Stabilimenti.

Articolo 7

Modalità di funzionamento dell'OPBA

1. L'OPBA ha accesso alle informazioni e ai documenti che risultino necessari per lo svolgimento dei suoi compiti. A tale scopo il/la Presidente, o altra/o componente dallo stesso/a designata/o, potrà inoltrare motivata richiesta alle strutture interessate, le quali sono tenute a cooperare esattamente e sollecitamente.

2. L'OPBA si riunisce con cadenza trimestrale. A tal fine, stabilisce annualmente un calendario delle sue riunioni. Si riunisce altresì ogni volta che il/la Presidente o un terzo dei membri ne ravvisi l'opportunità.

3. Il/La Presidente convoca le riunioni, che possono tenersi anche in forma telematica, fissa l'ordine del giorno e coordina i lavori.

4. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e corredata – se opportuno - della documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, è inviata ai/alle singoli/e componenti per via telematica almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza, nei quali la convocazione può essere effettuata con preavviso di 24 ore e con qualunque mezzo riesca a raggiungere gli/le interessati/e.

5. I membri dell'OPBA partecipano a tutte le riunioni formalmente convocate e, in caso di impossibilità, giustificano la loro assenza per iscritto.

6. Le riunioni sono valide se vi abbia preso parte almeno la metà più uno dei/delle suoi/sue componenti.

7. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei/delle partecipanti; in caso di parità di voti, prevale il voto del/della Presidente o del/della Vicepresidente o del membro più anziano.

8. Di ogni riunione viene redatto regolare verbale che, dopo essere stato approvato dai/dalle partecipanti, viene trasmesso a tutti i membri OPBA ed al/alla Rettore/Rettrice. I verbali, salvo quanto debba essere comunicato ai soggetti interessati, sono coperti dal segreto d'ufficio.

9. Il/La Presidente, sentiti gli/le altri componenti, può invitare a singole sedute persone con competenze specifiche. Gli esperti possono avere accesso alla documentazione relativa agli argomenti per i quali sono stati interpellati.



UNIVERSITÀ DI SIENA

1240

10. Per le diverse prestazioni dell'OPBA è stato predisposto un Tariffario (Vedi All. 1) i cui proventi vengono stanziati su apposito capitolo del Bilancio di Ateneo. Il/La Presidente, su proposta dell'OPBA, dà esecuzione all'impiego dei fondi a disposizione.

11. Annualmente Il/La Presidente inoltra una relazione tecnica al/alla Rettore/Rettrice sull'attività svolta e su possibili conclusioni inerenti al miglioramento della ricerca che coinvolge animali e la promozione del benessere animale.

Articolo 8 **Disposizioni finali**

1. Ogni eventuale modifica al presente Regolamento è approvata dal Senato Accademico di UNISI, previo parere del Consiglio di Amministrazione, e recepita in apposito provvedimento rettorale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, vale quanto disposto dalla normativa in materia.

3. Salvo specifiche diverse disposizioni, le modifiche di cui al comma 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo provvedimento nell'Albo *on-line* dell'UNISI.